

# Azienda Speciale per i Servizi Sociali “Ida Zuzzi”

Originale determinazione  
n. 80  
in data 26/07/2022

Azienda Speciale del Comune di San Michele al Tagliamento (VE)

## DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

**Oggetto: Affidamento del servizio di manutenzione programmata dei gruppi elettrogeni della Casa Riposo “Ida Zuzzi” – proroga/rinnovo.**

IL DIRETTORE

- Richiamata la determinazione n. 67 del 19.07.2021, con cui veniva aggiudicato alla ditta Power On srl, con sede a Ponte di Piave (TV), l'appalto del servizio di manutenzione programmata dei gruppi elettrogeni della Casa Riposo “Ida Zuzzi” per il periodo 01.09.2021 – 31.08.2022;
- Ricordato che il punto 5 dell'avviso di gara (approvato con determinazione n. 59 del 16.06.2021) prevedeva: *“Durata dell'appalto: 12 mesi. Alla scadenza il contratto cesserà automaticamente, senza obbligo di invio di disdetta. Tuttavia in caso di accordo formalizzato tra le parti è fatta salva la possibilità di una o più proroghe/rinnovi fino ad un massimo di ulteriori 24 mesi, alle condizioni precisate nel capitolato speciale d'appalto”*;
- Valutato positivamente il servizio finora svolto dalla ditta su citata;
- Considerato:
  - che con nota prot. del 19.07.2022 questa azienda chiedeva alla ditta Power On srl la disponibilità alla proroga/rinnovo del contratto per ulteriori n. 12 mesi (dal 01.09.2022 al 31.08.2023), alle medesime condizioni giuridiche ed economiche;
  - che la ditta Power On con nota del 25.07.2022 ha riscontrato positivamente la anzidetta richiesta;
- Dato atto - con riferimento alla problematica concernente l'applicabilità a questo ente del codice dei contratti pubblici (D. Lgs 18.04.2016, n. 50 ) - che nell'attività contrattuale di questa azienda speciale vanno ravvisati i caratteri dell' “impresa pubblica” di cui all'art. 3, comma 1, lett. t, del D. Lgs 50/2016, principalmente in considerazione dei seguenti elementi ( che vengono considerati indicativi del carattere di impresa pubblica da parte della più recente giurisprudenza formatasi in materia ) :
  - esposizione alla concorrenza : l'attività di questa azienda speciale consiste principalmente nella gestione della Casa di Riposo, e per tale ragione è esposta alla concorrenza in quanto nel territorio dell'Azienda ULSS n. 4, così come negli altri territori vicini, vi sono numerose Case di Riposo ( sia private che pubbliche ) che accolgono ospiti provenienti pressoché da tutti i Comuni del territorio e che nell'esercizio delle rispettive attività si pongono in rapporto di reciproca concorrenza ;
  - servizio non obbligatorio per il Comune di riferimento: la gestione della Casa di Riposo non è prevista dalla normativa di settore quale servizio obbligatorio per i Comuni (nella fattispecie: per il Comune di San Michele al Tagliamento, che ha costituito questa azienda speciale);
  - assenza per il Comune di riferimento di un obbligo di ripianamento in caso di perdite: nello Statuto di questa azienda speciale non vi è alcun riferimento ad un obbligo da parte del Comune di San Michele al Tagliamento di ripianamento in caso di perdite (art. 7 comma 2, e art. 35 comma 4, dello Statuto aziendale); analogamente nemmeno nel T.U. Enti Locali è previsto un tale obbligo (l'art. 194 lo prevede “nei limiti degli obblighi

derivanti dallo statuto...“).

- Ricordato che per le “imprese pubbliche” il D. Lgs. 50/2016 (codice dei contratti pubblici) è applicabile per gli appalti nei settori speciali, mentre per gli appalti ordinari sono applicabili regole civilistiche o il regolamento interno dell’azienda (in tal senso: deliberazione dell’Avcp n. 61 del 17.12.2008);
- dato atto che l’oggetto della presente determinazione non riguarda i settori speciali previsti dal codice dei contratti pubblici, e che pertanto allo stesso possono applicarsi le regole civilistiche o il regolamento interno dell’azienda;
- Visti gli artt. 9 e seguenti del regolamento di amministrazione (approvato con deliberazione assunta dal Consiglio di Amministrazione dell’Azienda Speciale nel corso della seduta del 04.01.2012), che disciplinano la procedura concernente l’attività contrattuale aziendale;
- Visto il capo IV (artt. 23 e seg.) dello Statuto dell’Azienda Speciale per i Servizi Sociali “Ida Zuzzi” (approvato con deliberazione del Consiglio comunale di San Michele al Tagliamento n. 101 del 23.11.2006), che disciplina le competenze del Direttore;
- Visto l’art. 6, commi 2 e 3, del regolamento di amministrazione (approvato con deliberazione assunta dal Consiglio di Amministrazione dell’Azienda Speciale nel corso della seduta del 04.01.2012), ai sensi dei quali:

“2. Gli atti del Direttore assumono la forma della “Determinazione”.

3. La determinazione è atto:

- istruito dal Direttore o dagli uffici dell’ente, sotto la responsabilità del Direttore;
  - redatto in forma scritta, munito di idonea motivazione, numerato in ordine progressivo su base annuale, datato, timbrato con timbro dell’ente almeno nell’ultimo foglio del documento e sottoscritto dal Direttore;
  - eseguito dal Direttore o dagli uffici dell’ente dallo stesso incaricati;
  - inserito nella raccolta delle determinazioni, tenuta presso la Direzione della struttura;
  - con immediata efficacia dalla data della sua emanazione o dalla diversa data in essa indicata, indipendentemente da ogni eventuale forma di pubblicità o divulgazione che dalla stessa venisse disposta.”
- Vista la deliberazione assunta dal Consiglio di Amministrazione dell’Azienda Speciale nella seduta del 25.06.2019, con cui si provvedeva alla conferma dell’incarico al Direttore,

## DETERMINA

- 1) Di prorogare/rinnovare alla ditta Power On srl, con sede a Ponte di Piave (TV), l’appalto del servizio di manutenzione programmata dei gruppi elettrogeni della Casa Riposo “Ida Zuzzi” per il periodo 01.09.2022 – 31.08.2023;
- 2) Di dare atto che la presente determinazione va inserita nella raccolta delle determinazioni dell’Azienda Speciale, tenuta presso la Direzione della struttura.

Il Direttore  
dott. Mauro Masutti